



**COMUNE DI URBINO**  
Provincia di Pesaro e Urbino

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero **30** del **12-06-2012**

**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 16:20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

<b>CORBUCCI FRANCO</b>	<b>P</b>	<b>ANNIBALI MARCO</b>	<b>P</b>
<b>MECHELLI LINO</b>	<b>P</b>	<b>PAGNONI GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>FEDRIGUCCI GIAN FRANCO</b>	<b>P</b>	<b>BARTOLUCCI RANIERO</b>	<b>P</b>
<b>RUGGERI ALBERTO</b>	<b>P</b>	<b>GAMBINI MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>SERAFINI ALCEO</b>	<b>P</b>	<b>PAGANELLI SANDRO</b>	<b>P</b>
<b>SCARAMUCCI FEDERICO</b>	<b>P</b>	<b>GUIDI MASSIMO</b>	<b>P</b>
<b>DE ANGELI EMANUELE</b>	<b>P</b>	<b>BONELLI ALFREDO</b>	<b>P</b>
<b>FELICI ENZO</b>	<b>P</b>	<b>FOSCHI ELISABETTA</b>	<b>A</b>
<b>SESTILI PIERO</b>	<b>P</b>	<b>CIAMPI LUCIA</b>	<b>A</b>
<b>ANDREANI FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>SILVESTRINI LUCA</b>	<b>A</b>
<b>SALVETTI SUSANNA</b>	<b>P</b>		

Risultano pertanto presenti n. 18 e assenti n. 3 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza il Signor MECHELLI LINO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

SCARAMUCCI FEDERICO  
BARTOLUCCI RANIERO  
GAMBINI MAURIZIO

**In continuazione di seduta - n. 6 dell'ordine del giorno.**

\* \* \*

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, già illustrato all'assemblea dall'Assessore Muci al punto n. 4 dell'ordine del giorno, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri.

Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Scaramucci, Guidi, Bonelli e Sestili;

a questo punto esce il consigliere Andreani: **SONO PRESENTI N. 17 CONSIGLIERI;**

seguono gli interventi dei Consiglieri Fedrigucci, Bartolucci, Gambini, del Sindaco Corbucci, dei Consiglieri Gambini e Bonelli; i relativi interventi vengono registrati su nastro magnetico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

A questo punto entra il consigliere Silvestrini: **SONO PRESENTI N. 18 CONSIGLIERI.**

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

""

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta municipale propria;

**Visto** l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale in base ai citati articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge;

**Visto** altresì il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'ICI al quale il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

**Visto** l'art.8 del D.L. n.16 del 02 marzo 2012 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n.44;

**Dato atto** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

**Evidenziato** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale, a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**Richiamata** la delibera consiliare n. 29 adottata nella seduta odierna del Consiglio relativa all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta in oggetto;

**Rilevato** che, tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa *“quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”*, comprese le pertinenze della stessa, intese *“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”*;

**Atteso** che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, all'articolo 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

**Visto** il comma 7 del medesimo articolo 13 del citato D.L. n.201/2011, con il quale viene abbassata l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze con la possibilità di modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

**Rilevato** che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura delle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere già per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella citata legge di conversione, nonché delle altre norme a cui lo stesso fa rinvio, nel modo che segue:

- 1) ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI  
aumento di 0,19 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato;
  
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
aumento/diminuzione di 0,00 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato.

**Tenuto conto** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**Considerato** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**Evidenziato** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

**Visto** l'art.7 (DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE ASSEGNATARIO) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (I.M.P.) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche:

- *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;*

**Visto** l'art.8 (UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (I.M.P.) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

- *l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

- *l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.*

**Visto** l'art. 11 (AGEVOLAZIONI), comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (I.M.P.) con il quale è stato stabilito che:

- *Sono soggette alla sola detrazione prevista per l'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (art.8 comma 4 del D.Lgs. n.504/92). Il versamento va effettuato interamente a favore del comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato;*

**Visto** il Comunicato del Ministero dell'Interno in data 6 marzo 2012 che testualmente recita "il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012";

**Evidenziato** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, e successive modifiche, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro i termini di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

**Visto** l'art.13 comma 12-bis del D.L. n.201/2011 come sopra convertito;

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Preso atto** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

## DELIBERA

1. **di stabilire** per l'anno 2012 la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria:

<b>Fattispecie imponibili</b>	<b>Aliquota stabilita dallo Stato</b>	<b>Aumento stabilito dal Comune</b>	<b>Aliquota totale</b>
<u>Altri immobili</u>	<b>0,76%</b>	<b>+0,19%</b>	<b>0,95%</b>
<u>Abitazione principale</u> dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze come sopra indicate.  Detta aliquota si applica anche ai seguenti immobili: a) alla <u>casa coniugale del coniuge assegnatario</u> a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si intende assegnata a titolo di abitazione, unitamente alle pertinenze come sopra indicate;	<b>0,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40%</b>

<p>b) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <u>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</u> a seguito di <u>ricovero permanente</u>, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>c) all'unità immobiliare posseduta dai <u>cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato</u> a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.</p>			
<p>Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, nonché gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art. 5 comma 3 della succitata legge. I soggetti aventi diritto dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al contratto di locazione, su modello fornito dal Comune, presso l'Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto. Si precisa che, qualora il fabbricato risulti locato per almeno 8 mesi nell'arco dell'anno, anche con la stipula di due o più contratti di locazione, si dovrà applicare l'aliquota di base per tutto l'anno e non in proporzione ai mesi di locazione effettiva.</p>	<b>0,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76%</b>

2. **di stabilire** per l'anno 2012 la seguente misura della detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria:

	<b>Fattispecie imponibili</b>	<b>detrazione</b>
1	<p>Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate.</p> <p>Detta detrazione si applica anche ai seguenti immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alla casa coniugale del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si intende assegnata a titolo di abitazione, unitamente alle pertinenze come sopra indicate;</li> <li>b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>c) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.</li> </ul>	<b>€ 200,00</b>
2	Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà	<b>€ 200,00</b>

	indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (art.8 comma 4 del D.Lgs. n.504/92).	
--	---	--

3. **di dare atto** altresì:

- che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10 del D.L. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00), non può superare l'importo massimo di € 400,00;

4. **di disporre**, alla luce delle innovazioni apportate in materia di I.M.P. alla definizione di "abitazione principale", la presentazione, da parte dei contribuenti interessati, nel caso in cui non fosse previsto nelle istruzioni del modello di dichiarazione I.M.P., non ancora approvato dal Ministero dell'Economia delle Finanze, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello predisposto dal Comune, nella quale specificare:

- quale sia da considerarsi "*unità immobiliare destinata ad abitazione principale*" ai fini I.M.P., nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari contigue censite separatamente e distintamente;
- quale sia da considerarsi "*unità immobiliare destinata ad abitazione principale*" e quale "*unità immobiliare non destinata ad abitazione principale*" ai fini I.M.P., nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;
- quale sia da considerarsi "*unità immobiliare pertinenziale all'abitazione principale*" ai fini I.M.P., nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- la presenza, nel proprio nucleo familiare, di uno o più figli di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, specificando che la stessa non viene locata;
- la casa coniugale del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si intende assegnata a titolo di abitazione. Il titolare del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs, n. 23/2011, è soggetto passivo I.M.P..

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
5. **di disporre la presentazione** da parte dei contribuenti interessati, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su apposito modello predisposto dal Comune, per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 3, da far pervenire all'Ufficio Protocollo o in alternativa all'Ufficio Tributi del Comune entro 30 giorni dalla registrazione;
  6. **di disporre la presentazione**, in relazione ai trattamenti agevolativi previsti, di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Urbino, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione I.M.P.;
  7. **di precisare** che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;
  8. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Si chiede di attribuire al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.

'''

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Dirigente del Settore/Servizio AFF.INT.CULT.TUR., BRINCIVALLI ANGELO,  
in data 05-06-2012, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,  
in data 05-06-2012, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

CORBUCCI FRANCO	Favorevole	ANNIBALI MARCO	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole	PAGNONI GIOVANNI	Favorevole
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole	BARTOLUCCI RANIERO	Favorevole

RUGGERI ALBERTO	Favorevole	GAMBINI MAURIZIO	Contrario
SERAFINI ALCEO	Favorevole	PAGANELLI SANDRO	Contrario
SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole	GUIDI MASSIMO	Contrario
DE ANGELI EMANUELE	Favorevole	BONELLI ALFREDO	Contrario
FELICI ENZO	Favorevole	FOSCHI ELISABETTA	
SESTILI PIERO	Favorevole	CIAMPI LUCIA	
ANDREANI FRANCESCO		SILVESTRINI LUCA	Contrario
SALVETTI SUSANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 13  
totale voti contrari n. 5  
totale astenuti n. 0

### **DELIBERA**

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

\*\*\*\*\*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

CORBUCCI FRANCO	Favorevole	ANNIBALI MARCO	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole	PAGNONI GIOVANNI	Favorevole
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole	BARTOLUCCI RANIERO	Favorevole
RUGGERI ALBERTO	Favorevole	GAMBINI MAURIZIO	Contrario
SERAFINI ALCEO	Favorevole	PAGANELLI SANDRO	Contrario
SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole	GUIDI MASSIMO	Contrario
DE ANGELI EMANUELE	Favorevole	BONELLI ALFREDO	Contrario
FELICI ENZO	Favorevole	FOSCHI ELISABETTA	
SESTILI PIERO	Favorevole	CIAMPI LUCIA	
ANDREANI FRANCESCO		SILVESTRINI LUCA	Contrario
SALVETTI SUSANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 13  
totale voti contrari n. 5  
totale astenuti n. 0

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
MECHELLI LINO

Il Segretario  
CANCELLIERI MICHELE

---

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino,

IL SEGRETARIO

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO